

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 1970

(64^a seduta, in sede redigente)

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE	Pag. 923, 924, 925 e <i>passim</i>
BARDI 929, 931
CARRARO 931
COPPOLA, <i>f.f. relatore</i> 924, 926, 928 e <i>passim</i>
DAL FALCO 926
FENOALTEA 927, 928, 929, 933
FILETTI 924, 932
LUGNANO 927, 929, 930 e <i>passim</i>
MARIS 928, 929, 930 e <i>passim</i>
MONTINI 930, 931
PELLICANI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 927, 928, 929 e <i>passim</i>
PETRONE 924, 926, 928 e <i>passim</i>
SALARI 929, 932

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

Sono presenti i senatori: Bardi, Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Dal Falco, Fe-

noaltea, Filetti, Lugnano, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Petrone, Piccolo, Salari, Tedesco Giglia e Tropeano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Falcucci Franca, Cifarelli e Leone sono sostituiti rispettivamente dai senatori Zannini, Limoni e Pinto.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione in sede redigente del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Riprendiamo l'esame dell'articolo 46, del quale do nuovamente lettura:

Art. 46.

(Modalità del lavoro)

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

Gli imputati sono ammessi al lavoro con le modalità previste dall'articolo 43.

Il lavoro è remunerato.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio come apprendisti. Il tirocinio, trascorsi due mesi dall'inizio, è remunerato.

L'Amministrazione prende tutte le iniziative utili ad assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'aperto.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto, i detenuti e gli internati, singolarmente o in gruppi, possono essere scortati all'esterno degli istituti per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, possono essere avviati al lavoro senza scorta. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

I detenuti e gli internati, forniti di particolare cultura o perizia in un'arte, possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali o artistiche durante la detenzione, ma l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare la destinazione dei prodotti di tali attività.

C O P P O L A , *ff. relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso dell'ampio dibattito svoltosi nella seduta anti-

meridiana di ieri si è profilata una diversità di opinioni all'interno stesso dei Gruppi politici in ordine al problema dell'obbligatorietà o meno del lavoro carcerario. Venero inoltre presentati dal senatore Maris emendamenti ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo in esame.

F I L E T T I . Ritengo che la prima cosa da stabilire è se il lavoro dei detenuti debba essere considerato obbligatorio o meno. All'uopo mi permetto di far rilevare che nel Codice penale vigente, all'articolo 23, è già prevista l'obbligatorietà del lavoro: tale articolo infatti stabilisce che la reclusione consiste in una pena da 15 giorni a 24 anni da scontarsi con l'obbligo del lavoro. Ora, la nostra Commissione non ha ancora deliberato in ordine a questa materia in sede di esame della riforma del Codice penale, anche perchè non è stato raggiunto un accordo sul massimo della pena per la reclusione, ma è evidente che di esso noi dobbiamo tenere conto discutendo sull'articolo 46 del disegno di legge relativo all'ordinamento penitenziario.

Ove peraltro non si ritenesse di mantenere testualmente il riferimento all'obbligo del lavoro, io proporrei, in subordine, di sostituire l'attuale testo del primo comma dell'articolo 46 con il seguente: « Il lavoro costituisce dovere sociale dei detenuti ed è obbligatorio per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro ».

P R E S I D E N T E . Il riferimento da fare, allo stato attuale delle cose, è all'articolo 23 del Codice penale vigente: l'ordinamento penitenziario infatti non prevede reati nè commina pene, ma fa solo riferimenti sul piano dell'esecuzione al codice penale. In altri termini, non possiamo noi abrogare l'articolo 23 di cui trattasi, ma questo sarà eventualmente abrogato — ammesso che sia abrogato — quando la riforma del Codice penale che la nostra Commissione sta esaminando diventerà legge.

P E T R O N E . L'articolo 23 del Codice penale vigente stabilisce in effetti che

la reclusione si sconta con l'isolamento notturno e con l'obbligo del lavoro. Ove in sede di riforma del Codice penale questa norma dovesse essere mantenuta, sarebbe una inutile ripetizione, a mio parere, sancire nell'ordinamento penitenziario che il lavoro è obbligatorio. Se infatti la riforma del Codice penale confermasse che il lavoro è obbligatorio, l'ordinamento penitenziario dovrebbe soltanto stabilire con quali modalità il lavoro deve eseguirsi.

Potrebbe viceversa avvenire che in sede di riforma del Codice penale il principio dell'obbligatorietà del lavoro venga soppresso. E questo non è improbabile dato che c'è chi è di opinione che l'obbligatorietà del lavoro (a parte una questione di principio che richiama un po' il concetto del lavoro forzato) non avrebbe senso, perchè mancherebbe di sanzione. Ora, stabilire, nei tempi moderni, che il lavoro è obbligatorio e poi, nel caso in cui il detenuto si rifiuti di lavorare, non avere la possibilità di costringerVELLO, a me pare che non abbia significato, in quanto l'obbligatorietà del lavoro diventerebbe un onere a carattere puramente concettuale, un obbligo teorico che di fatto potrebbe anche non avere esecuzione. Questa peraltro è una materia della quale noi ci dovremmo occupare in sede di riforma del Codice penale. Ora, è vero che l'articolo 23 del Codice penale vigente stabilisce che il lavoro è obbligatorio, ma — come è stato già rilevato dal senatore Filetti — si tratta di un articolo che è stato accantonato dalla nostra Commissione, perchè il problema è ancora aperto. Pertanto due sono i casi: o il principio della obbligatorietà del lavoro dei detenuti verrà mantenuto ed allora è perfettamente inutile ripetere questo principio nell'ordinamento penitenziario, o il principio dell'obbligatorietà del lavoro verrà soppresso ed allora, a maggior ragione, non possiamo noi attraverso l'ordinamento penitenziario reintrodurre un obbligo che il codice non prevede.

Sono del parere, quindi, che questo principio non possa trovare collocazione tra le disposizioni dell'ordinamento penitenziario le quali debbono soltanto stabilire per il

condannato che viene adibito al lavoro come questo lavoro deve essere eseguito. A questo proposito, vorrei che il senatore Coppola mi precisasse qual è l'articolo del provvedimento nel quale si afferma il principio che il lavoro è un'opera sociale che può servire come premessa ai fini di eventuali benefici, può servire cioè nella valutazione delle benemerienze: vorrei che risultasse con la massima chiarezza — inoltre — che il lavoro cui viene adibito il condannato deve essere confacente alle normali sue attività. E dico questo perchè l'articolo 46 che stiamo esaminando stabilisce, all'ultimo comma, che i detenuti forniti di particolare cultura o perizia in un'arte possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali o artistiche durante la detenzione. Ora, a me sembra che non sia possibile prevedere una categoria di privilegiati: si può avere, infatti, anche il caso di un lavoratore il quale è abituato a compiere un certo lavoro non eccessivamente pesante. Non è possibile evidentemente, in questo caso, mettergli in mano un piccone ed ordinarlo di scavare in una miniera, in quanto, così facendo, torneremmo al concetto del lavoro come ulteriore pena afflittiva. Nessuno può essere sottoposto ad un lavoro che non risponde alle sue normali attitudini: questo, secondo me, è il concetto che deve essere affermato. In altri termini, possiamo essere d'accordo sull'opportunità del lavoro, ma non possiamo ammettere che si massacri una persona sol per il fatto che è un condannato: questo evidentemente avrebbe proprio il sapore di una punizione corporale; ciò che noi, invece, vogliamo far scomparire da tutto l'ordinamento penitenziario!

P R E S I D E N T E . Vorrei fare osservare al senatore Petrone che quando si tratta di inserire in un provvedimento una norma o di non inserirla si è liberi di farlo o meno senza alcuna preoccupazione: la questione cambia, invece, quando si tratta di sopprimerla, perchè la soppressione di una norma potrebbe acquistare il significato di voler fare cosa completamente diversa da quella che è già prevista. Questo è un

problema che esiste sempre quando si tratta di sopprimere una norma.

P E T R O N E . Limitiamoci allora ad inserire una dichiarazione a verbale e cioè che io non sono d'accordo sull'opportunità che il problema dell'obbligatorietà del lavoro sia risolto in sede di esame dell'ordinamento penitenziario, mentre sono del parere che debba essere risolto in sede di riforma del codice penale.

D A L F A L C O . Lei rinvia la decisione sull'obbligatorietà del lavoro dei detenuti alla riforma del codice penale per abolirla?

P E T R O N E . No, potrebbe anche rimanere: il problema è aperto. Quello che io sostengo è che deve essere risolto in quella sede.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Il problema dell'obbligatorietà o meno del lavoro carcerario è indubbiamente appassionante e noi abbiamo accantonato ogni decisione in merito, appunto perchè abbiamo ritenuto — e a mio avviso giustamente — che si trattasse di uno degli argomenti fondamentali.

Il senatore Petrone ha fatto un'osservazione senz'altro acuta quando ha rilevato che, a suo parere, l'affermazione del principio dell'obbligatorietà del lavoro in questa sede, sarebbe quanto meno superflua dato che si può fare riferimento all'articolo 23 del codice penale vigente che già lo prevede. Ora, noi abbiamo affermato che l'ordinamento penitenziario proprio per definizione è costituito dal complesso delle norme che disciplinano le modalità della esecuzione delle misure detentive: ed a me pare che in questo caso ci troviamo proprio in sede di modalità della pena in generale e delle misure detentive in particolare. In altri termini, un'affermazione del genere in questa sede può indubbiamente anche apparire superflua, ma io credo che, per l'insieme delle considerazioni fatte, a questo punto è forse bene che sia mantenuta, se non altro come motivo di opportunità.

Quindi, pur apprezzando le osservazioni del senatore Petrone, sono favorevole al mantenimento della norma di cui trattasi. L'onorevole collega, peraltro, nell'ultima parte del suo intervento, ha chiesto di conoscere in quale articolo dell'ordinamento penitenziario che stiamo esaminando viene disciplinato in maniera precisa e inequivocabile il lavoro dei condannati e degli internati, per vedere se si tiene conto di quelle che sono le loro attitudini. Al riguardo, dirò che il terzo comma dell'articolo 8 da noi approvato nella seduta di ieri stabilisce appunto: « Nell'assegnazione al lavoro dei condannati e degli internati si deve tenere conto dei loro desideri e delle loro attitudini, nonchè delle loro precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione ». Ora, nel testo originario era previsto l'inciso « possibilmente » tra le parole « si deve tener conto »: tale inciso però è stato soppresso su proposta dei colleghi comunisti e quindi il principio che si deve tenere conto delle attitudini e dei desideri dei detenuti e degli internati è stato affermato in maniera categorica, eliminandosi così ogni facoltà discrezionale. Quindi, per tutte le considerazioni che abbiamo fatto sia nella seduta di ieri che successivamente, ritengo che sarebbe opportuno il mantenimento di questa disposizione.

Per quanto riguarda poi il primo comma dell'articolo 46, sono favorevole al testo del disegno di legge e, pertanto, contrario alla proposta subordinata del senatore Filetti.

Abbiamo inoltre convenuto che l'inciso « Il lavoro è remunerato » debba essere mantenuto e, pertanto, l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Maris deve intendersi ritirato.

Non si è giunti, invece, a nessuna conclusione per quanto si riferisce alle modalità del lavoro all'aperto. Sarebbe in proposito opportuno, a mio parere, seguire il suggerimento del rappresentante del Governo nel senso che i maggiorenni siano di norma scortati e solo eccezionalmente non scortati, mentre per i minori degli anni 21, che si trovano nelle condizioni previste dal disegno di legge, la scorta non dovrebbe essere

normalmente prevista, salvo casi eccezionali.

Per quanto attiene, infine, all'ultimo comma dell'articolo 46, dovremmo sopprimere l'ultima frase: « ma l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare la destinazione dei prodotti di tale attività ». Debbo però al riguardo manifestare una certa perplessità, nel senso che, a mio parere, dovrebbe essere garantita una partecipazione dell'Amministrazione alla destinazione di questo prodotto, partecipazione però non ispirata a diffidenza, ma a volontà di collaborazione dell'Amministrazione stessa non soltanto per il collocamento del prodotto, ma anche al fine di evitare eventuali abusi a danno del detenuto. Si potrebbe perciò, pur sopprimendo la frase che ho citato, stabilire una tutela di ordine generale dell'Amministrazione su questi oggetti.

F E N O A L T E A . Non posso nascondere alcune perplessità sul tema delle modalità del lavoro. Faccio miei tutti gli argomenti contro il rischio di cadere in un tipo di lavoro forzato, ma contemporaneamente non posso dimenticare che il mezzo principale per il recupero di un individuo asociale — e ogni criminale è schematicamente un asociale — alla società è il lavoro: quindi, se lo rendiamo facoltativo, è come se avessimo scritto nella Costituzione che « la pena ha per fine la rieducazione del condannato, ove questi lo consenta ». In considerazione di queste premesse, la soluzione del delicato problema potrebbe consistere nel fare della frequenza al lavoro l'argomento principale, o uno dei principali, nella valutazione delle condizioni per l'ammissione al regime di semilibertà, alle licenze, alla liberazione anticipata.

Invece non posso dichiararmi d'accordo con quanto proposto dal senatore Petrone di rinviare tutto al codice penale.

L U G N A N O . Il senatore Petrone si è dichiarato d'accordo sulla obbligatorietà del lavoro ed anch'io sono favorevole ad imporre questa obbligatorietà.

Il punto centrale del problema consiste, a mio avviso, nel rendere il lavoro non

disumano. E a questo riguardo dobbiamo avere fiducia nel domani, quando l'Italia sarà diversa anche nelle carceri, dove avremo l'assistente sociale, lo psicologo e tutto un apparato in grado veramente di dare alla pena un significato umano e di recuperare socialmente chi è caduto in un infortunio giudiziario. Questa è la premessa da cui dobbiamo partire. Dobbiamo credere in questo.

E, poichè noi vi crediamo, l'obbligatorietà del lavoro non può spaventarci, in primo luogo perchè, come comunisti, dobbiamo affermare chiaramente che il lavoro è obbligatorio per tutti i cittadini. Inoltre — e chi conosce l'ambiente delle carceri lo sa bene — il più delle volte l'uomo che è caduto, quasi per un impulso, in una infrazione alla norma, quando va in carcere vuole lavorare; però si trova di fronte al fatto che il ladro di professione, quello che esercita nella vita l'attività di camorrista e che, logicamente, prosegue nella sua condotta anche nel carcere, o sfrutta il suo lavoro o cerca di impedirgli di andare a lavorare. Di fronte a questo pericolo dobbiamo porre un freno, una norma che sancisca chiaramente che il lavoro è obbligatorio.

E non basta, senatore Fenoaltea, che si dica che il lavoro è condizione per ottenere la liberazione anticipata; si deve creare tutto un apparato, un clima nel quale non sia possibile che l'esecuzione della pena diventi disumana.

Un'altra osservazione vorrei fare riguardo a quanto detto dal senatore Coppola in merito alla scorta o meno dei detenuti che lavorano all'aperto. Se ho ben compreso, si vorrebbe concedere in proposito un potere discrezionale di decisione troppo esteso al direttore del carcere. Dovremmo, invece, a mio avviso, stabilire che i detenuti minori di anni 21 non debbono essere scortati, abolendo l'inciso « salvo casi eccezionali » e puntualizzando in base a quali criteri o manifestazioni concrete si ritiene che quel minore o quel maggiorenne debba essere o meno scortato.

P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sarei per

il mantenimento del primo comma nel testo governativo.

Insisto poi nel dire che non si può adottare la formula della regola della scorta per gli adulti e viceversa della regola della non scorta per i minori degli anni 21. E necessario, a mio avviso, introdurre l'inciso « salvo casi eccezionali »: potremmo tutt'al più stabilire quali debbono essere questi casi anche se, evidentemente, non sarà possibile fare una casistica. Insomma, un riferimento più preciso di quello che è stato fatto nel testo si può introdurre, ma il concetto deve essere quello che ho esposto poc'anzi.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione.

Metto, innanzitutto, ai voti l'emendamento soppressivo del primo comma proposto dal senatore Filetti.

(Non è approvato).

Metto ai voti il primo comma.

(È approvato).

F E N O A L T E A . Tengo a precisare che, per quanto si riferisce al secondo comma, do la mia approvazione con le riserve già espresse nel corso del mio intervento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il secondo comma.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma.

(È approvato).

Ricordo agli onorevoli colleghi che è stato presentato dal senatore Maris un emendamento tendente a sopprimere l'intero quarto comma che recita: « Il lavoro è remunerato ».

M A R I S . Ritiriamo questo emendamento per le considerazioni fatte dal senatore Petrone nel corso della seduta di ieri mattina.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il quarto comma.

(È approvato).

Al quinto comma è stato presentato, sempre dal senatore Maris, un emendamento tendente a sopprimere le parole dell'ultimo periodo « trascorsi due mesi dall'inizio ».

P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Ieri avevamo concordato di sostituire l'ultimo periodo del quinto comma con il seguente: « Ad essi è assicurato il trattamento economico previsto per l'apprendistato »: su tale testo il Governo si dichiara d'accordo.

M A R I S . È esatto.

C O P P O L A , f.f. relatore. Anche io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'ultimo periodo del quinto comma nel testo proposto dall'onorevole rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il quinto comma quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Al sesto comma era stato presentato dal senatore Maris un emendamento soppressivo dell'intero comma.

M A R I S . Lo ritiro per non farne una questione di principio.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il sesto comma.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione del settimo comma.

P E T R O N E . Proporrei nel secondo periodo del comma la seguente nuova for-

mula sostituiva: « I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, sono avviati al lavoro senza scorta » eventualmente aggiungendo alla fine » salvo casi particolari »; o addirittura « ... sono scortati all'esterno salvo casi particolari ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio avviso, per gli adulti la dizione può rimanere quella originaria, mentre è necessario provvedere diversamente per i minori degli anni 21.

L U G N A N O . Si potrebbe dire: « I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, di regola non sono scortati ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Preferirei che si dicesse « ... sono avviati al lavoro senza scorta, salvo casi particolari ». È necessario considerare infatti che vi possono essere anche dei minori degli anni 21 pericolosi.

P E T R O N E . Io suggerirei « salvo casi di particolare pericolosità ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma non occorre che la pericolosità sia particolare!

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Io sono favorevole alla dizione « salvo casi particolari » senza ulteriori precisazioni.

L U G N A N O . Allora sarebbe preferibile dire « salvo i casi di quei minori che abbiano dato prova di pericolosità ».

F E N O A L T E A . Si potrebbe adottare la dizione « salvo che la necessità della scorta sia determinata da motivi di sicurezza ».

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il concetto è appunto questo: sulle parole ci si potrà sempre mettere d'accordo.

B A R D I . Si potrebbe semplicemente inserire l'espressione « di regola », che starebbe a significare che vi può anche essere una eccezione.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A mio parere, però, il « di regola » ha valore rafforzativo.

S A L A R I . Sta quasi a significare che i minori degli anni 21 sono sempre avviati al lavoro senza scorta.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Ritengo che si possa adottare la formulazione suggerita dal senatore Fenoaltea.

P E T R O N E . Anch'io sono dello stesso avviso.

M A R I S . A me pare che, indubbiamente, una certa discrezionalità della direzione che ha la responsabilità del carcere non possa essere eliminata: ritengo quindi che, in definitiva, l'espressione « possono » risolva ancora tutte le situazioni.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che la dizione suggerita dal senatore Fenoaltea sia senz'altro la migliore.

M A R I S . Se l'essere avviati al lavoro senza scorta o meno dipende da ragioni di sicurezza, che evidentemente valgono sia per i minori che per i maggiori degli anni 21 in quanto non esiste un criterio che le differenzi, io unificherei il concetto e direi che tutti i detenuti nel caso di assegnazione al lavoro all'aperto possono essere avviati al lavoro anche senza scorta, salvo che la scorta sia resa necessaria da motivi di sicurezza.

B A R D I . Non si tratta soltanto di ragioni di sicurezza, ma anche di ragioni di

carattere psicologico nei confronti dei minori.

C O P P O L A , *f. f. relatore*. Il penultimo comma dovrebbe essere modificato solo nel secondo periodo, che dovrebbe pertanto così recitare: « I minori degli anni 21, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'aperto, sono avviati al lavoro senza scorta, salvo che la scorta sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza ».

P R E S I D E N T E . Più nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Coppola.

(È approvato).

Metto ai voti il settimo comma quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Passiamo ora all'ultimo comma.

C O P P O L A , *f. f. relatore*. A questo comma sono stati presentati dal senatore Maris i seguenti emendamenti:

- 1) sopprimere la parola « particolare »;
- 2) sostituire alla parola « perizia » l'altra: « attitudine »;
- 3) sostituire alle parole « possono essere » le altre: « sono »;
- 4) sopprimere la frase: « ma l'Amministrazione ha facoltà di disciplinare la destinazione dei prodotti di tali attività ».

Di questi, non sono favorevole soltanto al terzo emendamento, in quanto preferisco la dizione « possono essere ».

L U G N A N O . Alla prima e seconda riga, io preferirei la dizione: « che rivelino interessi culturali o artistici ».

M O N T I N I . A me pare che stiamo discutendo di due cose differenti. È infatti evidente che tutti coloro che hanno delle attitudini e interessi culturali o artistici pos-

sono svolgere attività conseguenziali a questi loro interessi.

Ma qui si tratta di qualcosa d'altro, e cioè si tratta di una attività, che può essere svolta da coloro i quali hanno già una cultura o una preparazione artistica e che può, entro determinati limiti, essere sostitutiva del lavoro.

L U G N A N O . Personalmente non sono d'accordo; perchè, per esempio, ci può essere un Toulouse-Lautrec che non ha il diploma di belle arti. Propongo di usare la espressione: « forniti di interessi culturali » invece di: « forniti di particolare cultura ».

M O N T I N I . Ma potenzialmente tutti hanno degli interessi culturali!

L U G N A N O . Io intendo dire che possono esservi dei minori, o anche degli adulti, i quali nella vita, perchè assorbiti dalle preoccupazioni quotidiane, non hanno potuto dedicarsi alla loro vera vocazione o tendenza, che viene scoperta in carcere. Ciò accade talvolta. Ebbene, quando dei detenuti rivelano a se stessi e agli altri, nel carcere, una particolare vocazione, possono o non possono essere ammessi a quel trattamento privilegiato di cui stiamo trattando? Io dico di sì.

M A R I S . Noi proponiamo il seguente emendamento sostitutivo di tutto l'ultimo comma dell'articolo 46:

« I detenuti e gli internati che ne abbiano l'attitudine possono essere ammessi durante la detenzione ad esercitare come lavoro attività intellettuale ».

La precisazione « come lavoro » è necessaria perchè sia chiaro che questa attività è sostitutiva di quella rivolta alla produzione di beni o di servizi.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io non ritengo sufficiente tale formula, che potrebbe essere interpretata nel senso — per esempio — che i detenuti che ne abbiano l'attitudine siano adibiti alla biblioteca del carcere.

LUGNANO. È giusta l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario: il detenuto fornito di interessi culturali potrebbe essere mandato in biblioteca e diventare un topo di biblioteca. Il topo di biblioteca non svolge attività culturale o intellettuale.

Propongo pertanto di adottare la formula: « che rivelino interessi culturali e attitudini », la quale comprende anche i casi, molto frequenti, di coloro che nel carcere, posti di fronte ai problemi eterni della vita, dimostrano una particolare vocazione.

CARRARO. Io proporrei una formula di questo genere:

« I detenuti che abbiano attitudine allo svolgimento di attività culturali o artistiche possono essere ammessi allo svolgimento di esse in sostituzione del lavoro ».

LUGNANO. Benissimo.

MARIS. Per noi va bene.

BARDI. Concordo.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Così rientra dalla finestra quello che si voleva cacciare dalla porta, cioè la facoltà dell'Amministrazione di disciplinare il lavoro. L'attività intellettuale è svolta in sostituzione del lavoro, ma il prodotto di tale attività, al contrario di quanto accade per il lavoro, è del detenuto.

CARRARO. Io dico che un detenuto che abbia attitudine allo svolgimento di attività culturali o artistiche, invece di andare a spaccare pietre, può scrivere un romanzo.

PETRONI. E poi, che fine fa questo romanzo? Cioè, a chi va il frutto del lavoro?

CARRARO. Non c'è nessun problema a questo proposito, perchè il detenuto che lavora avrà una certa retribuzione,

che sarà computata nel modo che stabiliremo, sulla base dei parametri normali, ma con una certa trattenuta per il mantenimento in carcere. Lo stesso discorso varrà per i diritti di autore del detenuto scrittore. Cioè, siccome il lavoro dei carcerati sarà retribuito, dobbiamo prima stabilire come esso sarà retribuito, dopo di che fisseremo un equo compenso per il detenuto, che consisterà in una parte dei proventi che possono derivare dall'attività artistica o letteraria.

PETRONI. E se il detenuto che abbia dipinto un quadro non vuole poi vendere la sua opera?

CARRARO. Non guadagna nulla.

PETRONI. Bisogna stabilire che il prodotto del lavoro culturale o artistico appartiene al detenuto.

MONTINI. Anche il detenuto che svolga attività culturali o artistiche deve contribuire, come gli altri, alle spese previste, col frutto del proprio lavoro. Ora qui sorge un problema grosso, che l'onorevole Sottosegretario ci ha rappresentato: si verrebbe a fare una discriminazione fra i detenuti che fanno una specie di lavoro e quelli che invece ne fanno un'altra.

PETRONI. Secondo me, e rifacendomi al discorso del senatore Carraro, non esiste discriminazione. Ogni lavoro, se è subordinato, deve essere retribuito (ne stabiliremo poi le modalità); ma qui ci troviamo di fronte ad un lavoro autonomo.

MONTINI. Il detenuto ha sempre degli obblighi da rispettare nei confronti delle parti civili e dello Stato. Colui che svolge un lavoro autonomo, deve darne parte del ricavato allo Stato.

PETRONI. A questo scopo c'è l'istituto del pignoramento: una norma stabilisce che tutto ciò che appartiene all'imputato può essere pignorato. Si tratta di una

norma di diritto generale a favore delle parti civili.

Io vorrei sapere che cosa questo abbia a che fare con le modalità di esecuzione del lavoro.

S A L A R I . Chiedo scusa agli onorevoli colleghi per non essere stato presente alla discussione svoltasi precedentemente su questo articolo; ma a me pare che qui si stia facendo un po' di confusione.

Noi non dobbiamo dimenticare che stiamo trattando delle modalità del lavoro, il quale, secondo il codice penale e l'ordinamento penitenziario, è un mezzo terapeutico; non dobbiamo quindi andare al di là di certi confini. Noi dobbiamo rimanere nell'ambito del lavoro previsto dal nostro sistema penitenziario quale strumento di rieducazione e di risocializzazione del detenuto.

A me pare che non sia il caso di innestare qui quelle divagazioni che abbiamo finora ascoltato, certamente interessanti ed umanamente possibili, anzi auspicabili, che però ci portano al di là di certi confini. Quando parliamo di lavoro artistico, di romanzi, di pitture, di sculture o di musica, siamo assolutamente al di fuori del campo di cui ci dobbiamo interessare.

Certamente questo capoverso è formulato in maniera da generare confusione: bisogna rivederne e ridimensionarne il testo. Io credo che, quando qui si parla di un'arte, se ne parli in senso di tecnica e riguardi quei detenuti che abbiano una perizia in qualche mestiere, in qualche tecnica o in qualche arte, per i quali non si trovano possibilità di lavoro in ambiente esterno o nell'interno dello stabilimento: mi riferisco agli orafi, per esempio, o agli intarsiatori del legno o ai calzolari particolarmente esperti. Non dobbiamo toccare attività che sgorgano proprio dalle alte sfere intellettuali, spirituali e morali quali manifestazioni o creazioni d'arte, perchè in tutti i casi l'artista nelle ore libere avrà tutte le possibilità di esternalizzare le sue capacità interne. Ma non confondiamo questo con ciò che riguarda, ripeto, il puro e semplice settore del lavoro, quale strumento di rieducazione e misura obbligatoria per i detenuti.

P E T R O N E . Scusi l'interruzione, ma se all'articolo 8 abbiamo stabilito che ogni detenuto deve essere adibito al lavoro secondo i suoi desideri ed attitudini, io vorrei sapere quale lavoro può fare in pratica un orafo o un avvocato, per esempio.

S A L A R I . È un'obiezione che va tenuta presente, ma che non porta alla soluzione del problema.

M A R I S . Vorrei osservare al collega Salari che le sue considerazioni, che sembrano estremamente ragionevoli, sono però in contrasto con l'interpretazione data nella relazione del disegno di legge, che in proposito si riferisce non a semplici artigiani ma a scultori, pittori, musicisti, scrittori, che producono durante lo stato di detenzione opere d'arte o d'ingegno. Le considerazioni del collega Salari, quindi, cadono di fronte a questa interpretazione esplicita. La norma, infatti, è stata formulata dall'estensore del disegno di legge sulla base di questi criteri.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Necessariamente, perchè, se per arte si intendesse attività artigianale, non ci sarebbe stato bisogno di una norma a parte.

S A L A R I . Mi arrendo all'evidenza di queste considerazioni.

F I L E T T I . L'esercizio di un'attività culturale o artistica costituisce una modalità del lavoro. Quindi non mi pare che si debba fare un'indagine in ordine alla proprietà del bene che venga acquisito in relazione all'espletamento di questa attività, quanto meno allo stato.

Per quanto riguarda la formulazione dell'ultimo comma, io suggerirei che essa venga fatta in forma sintetica, così:

« I detenuti e gli internati forniti di cultura o attitudini artistiche possono essere ammessi ad esercitare attività intellettuali ove ne abbiano attitudine o perizia ».

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io invece propongo il seguente testo:

« I detenuti e gli internati che mostrino interessi culturali o attitudini artistiche possono essere esonerati dal lavoro manuale ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività intellettuali o artistiche ».

LUGNANO. Va benissimo.

FENOALTEA. Sorge però la questione della proprietà.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. « Per proprio conto » vuol dire: senza remunerazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole rappresentante del Governo.

(E approvato).

Metto ai voti l'articolo 46 nel suo complesso.

(E approvato).

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla seduta di oggi pomeriggio.

La seduta termina alle ore 12,30.